

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2013¹,
decreta:

I

Il Codice civile² è modificato come segue:

Art. 131

IV. Esecuzione
1. Aiuto
all'incasso

¹ Se l'obbligo di mantenimento non è adempiuto, un ufficio specializzato designato dal diritto cantonale aiuta in maniera adeguata e di regola gratuitamente l'avente diritto che ne faccia richiesta a ottenere l'esecuzione della pretesa di mantenimento.

² Il Consiglio federale definisce le prestazioni dell'aiuto all'incasso.

Art. 131a

2. Anticipi

¹ È fatta salva la competenza del diritto pubblico di disciplinare l'erogazione di anticipi allorché l'obbligato non adempia l'obbligo di mantenimento.

² La pretesa di mantenimento passa, con i diritti ad essa connessi, all'ente pubblico nella misura in cui quest'ultimo assuma il mantenimento dell'avente diritto.

Art. 132, titolo marginale

3. Diffida ai
debitori e
garanzia

*Art. 176 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese)
e n. 1*

¹ Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi:

1. stabilisce gli importi che un coniuge deve versare all'altro e a ciascun figlio;

¹ FF 2014 489
² RS 210

Art. 176a

4. Esecuzione
a. Aiuto
all'incasso e
anticipi

Sono applicabili le disposizioni relative all'aiuto all'incasso e agli anticipi degli alimenti previste in caso di divorzio e nell'ambito degli effetti della filiazione.

Art. 177, titolo marginale

b. Diffida ai
debitori

Art. 276, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 2

A. In genere
I. Oggetto e
estensione

¹ Il mantenimento consiste nella cura, nell'educazione e in prestazioni pecuniarie.

² I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di accudimento, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.

Art. 276a

II. Priorità
dell'obbligo di
mantenimento
nei confronti dei
figli minorenni

¹ L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli minorenni prevale sugli altri obblighi di mantenimento del diritto di famiglia.

² In casi motivati, il giudice può derogare a questa regola, in particolare per non discriminare i figli maggiorenni aventi diritto al mantenimento.

Art. 285

IV. Commisurazione
del contributo di
mantenimento
1. Contributo dei
genitori

¹ Il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori; si tiene inoltre conto della sostanza e dei redditi del figlio.

² Il contributo di mantenimento serve anche a garantire l'accudimento del figlio da parte dei genitori o di terzi.

³ È pagato anticipatamente. Il giudice fissa le scadenze del pagamento.

Art. 285a

2. Altre prestazioni
destinate al
mantenimento
del figlio

¹ Gli assegni familiari versati al genitore tenuto al mantenimento sono pagati in aggiunta al contributo di mantenimento.

² Salvo diversa disposizione del giudice, le rendite delle assicurazioni sociali e analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, spettanti al genitore tenuto al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo di mantenimento.

³ Il genitore tenuto al mantenimento che, per motivi d'età o d'invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o

analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un'attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell'importo di tali nuove prestazioni.

Art. 286, titolo marginale e cpv. 1

V. Modificazio-
ne delle circo-
stanze

1. In genere

¹ Il giudice può ordinare che il contributo di mantenimento sia senz'altro aumentato o ridotto in caso di determinate modificazioni dei bisogni del figlio, delle possibilità dei genitori o del costo della vita.

Art. 286a

2. Casi di
ammanco

¹ Se in un contratto di mantenimento approvato o in una decisione relativa al contributo di mantenimento è stabilito che non è stato possibile fissare un contributo sufficiente a coprire il debito mantenimento del figlio e se la situazione del genitore tenuto al mantenimento è da allora migliorata in modo straordinario, il figlio ha il diritto di esigere che tale genitore versi gli importi mancanti per coprire il debito mantenimento degli ultimi cinque anni nei quali il contributo di mantenimento era dovuto.

² Tale diritto deve essere fatto valere entro un anno dal momento in cui si viene a conoscenza del miglioramento straordinario.

³ Tale diritto si trasmette con tutti i diritti all'altro genitore o all'ente pubblico, se tale genitore o l'ente pubblico ha provveduto al mantenimento del figlio.

Art. 287 cpv. 2

² I contributi di mantenimento contrattualmente stabiliti possono essere modificati, salvo stipulazione contraria approvata dall'autorità di protezione dei minori.

Art. 287a

II. Contenuto del
contratto di
mantenimento

Il contratto che fissa i contributi di mantenimento deve menzionare:

- a. quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun genitore e di ciascun figlio sono stati presi in considerazione per il calcolo;
- b. quale importo è assegnato a ciascun figlio;
- c. quale importo manca per coprire il debito mantenimento di ciascun figlio;
- d. se e in quale misura il contributo di mantenimento deve essere adattato alle variazioni del costo della vita.

Art. 288, titolo marginale

III. Tacitazione

Art. 289 cpv. 1

¹ Salvo diversa disposizione del giudice, i contributi di mantenimento spettano al figlio e, per la durata della minore età, sono versati al suo rappresentante legale oppure al detentore della custodia.

Art. 290

II. Esecuzione
1. Aiuto
all'incasso

¹ Se il padre o la madre non adempie l'obbligo di mantenimento, un ufficio specializzato designato dal diritto cantonale aiuta in maniera adeguata e gratuitamente il figlio o l'altro genitore che ne faccia richiesta a ottenere l'esecuzione della pretesa di mantenimento.

² Il Consiglio federale definisce le prestazioni dell'aiuto all'incasso.

Art. 329 cpv 1^{bis}

^{1bis} L'azione di assistenza è esclusa se la situazione di bisogno è dovuta a una limitazione dell'attività lucrativa al fine di accudire i propri figli.

Titolo finale:

Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile

Capo primo:

Dell'applicazione del vecchio e del nuovo diritto

Art. 13c

IV^{ter}. Contributi
di mantenimento
1. Titoli di
mantenimento
esistenti

I contributi di mantenimento del figlio, fissati prima dell'entrata in vigore della modifica del ... in un contratto di mantenimento approvato o in una decisione, sono ridefiniti su richiesta del figlio. Se sono stati fissati contemporaneamente ai contributi di mantenimento per il genitore, possono essere modificati soltanto se le circostanze sono notevolmente mutate.

Art. 13c^{bis}

2. Procedimenti
pendenti

¹ Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... si applica il nuovo diritto.

² Il Tribunale federale applica il diritto anteriore se la decisione impugnata è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della modifica del ...; lo stesso vale anche in caso di rinvio all'autorità cantonale.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato
(cifra. II)*

Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice delle obbligazioni³

Art. 134 cpv. 1 n. 1

¹ La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:

1. per i crediti dei figli contro i genitori, fino al raggiungimento della maggiore età;

2. Codice di procedura civile⁴

Art. 166 cpv. 1 lett. d

¹ Un terzo può rifiutarsi di cooperare:

- d. quando fosse chiamato a deporre in merito a fatti di cui è venuto a conoscenza nell'ambito della sua attività di difensore civico, di consulente matrimoniale o familiare, oppure di mediatore;

Art. 218 cpv. 2, frase introduttiva

² Nelle cause in materia di filiazione le parti hanno diritto alla gratuità della mediazione, se:

Titolo prima dell'art. 297

Abrogato

Art. 299 cpv. 2 lett. a e c n. 1

² Il giudice esamina se occorra disporre una rappresentanza in particolare nei seguenti casi:

- a. i genitori propongono conclusioni differenti in merito:
 1. all'attribuzione dell'autorità parentale,

³ RS 220

⁴ RS 272

2. all'attribuzione della custodia,
 3. a questioni importanti inerenti alle relazioni personali;
 4. alla partecipazione all'accudimento,
 5. al contributo di mantenimento.
- c. l'audizione dei genitori o del figlio oppure altri motivi:
1. fanno sorgere notevoli dubbi sull'adeguatezza delle conclusioni comuni dei genitori circa le questioni di cui alla lettera a numeri 1–5, oppure

Art. 300 Competenze del curatore

Il curatore del figlio può proporre conclusioni e presentare impugnazioni ove si tratti delle seguenti questioni:

- a. attribuzione dell'autorità parentale;
- b. attribuzione della custodia;
- c. questioni importanti inerenti alle relazioni personali;
- d. partecipazione all'accudimento;
- e. contributo di mantenimento;
- f. misure di protezione del figlio.

Art. 301 lett. c

La decisione è comunicata:

- c. all'eventuale curatore, per quanto si tratti di una delle seguenti questioni:
1. attribuzione dell'autorità parentale;
 2. attribuzione della custodia,
 3. questioni importanti inerenti alle relazioni personali;
 4. partecipazione all'accudimento;
 5. contributo di mantenimento;
 6. misure di protezione del figlio.

Art. 301a Contributi di mantenimento

Il contratto di mantenimento o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare:

- a. quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun genitore e di ciascun figlio sono stati presi in considerazione per il calcolo;
- b. quale importo è assegnato a ciascun figlio;
- c. quale importo manca per coprire il debito mantenimento di ciascun figlio;

- d. se e in quale misura il contributo di mantenimento deve essere adattato alle variazioni del costo della vita.

Titolo prima dell'art. 302

Capitolo 2: Pratiche della procedura sommaria

Titolo prima dell'art. 303

Capitolo 3: Azione di mantenimento e di paternità

Titolo prima dell'art. 407b

Capitolo 3: Disposizione transitoria della modifica del ...

Art. 407b

¹ I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono retti dal nuovo diritto.

² Le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile; i punti della decisione che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificare una decisione complessiva.

3. Legge federale del 24 giugno 1977⁵ sull'assistenza

Art. 7 cpv. 1 e 2 Minorenni

¹ Il minorenni, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.

² Se i genitori non hanno domicilio comune, il minorenni ha un proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.

Art. 32 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Il figlio minorenni che ha un proprio domicilio assistenziale secondo l'articolo 7 capoverso 2, dev'essere trattato, dall'aspetto contabile, come un caso assistenziale separato.